

DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014
312/2014/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2014, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108 (di seguito: legge 108/1996);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità del 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), che sostituisce l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 608/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 608/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 638/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 136/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2014/R/eel);
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) dell’11 giugno 2014, prot. Autorità n. 16459 del 12 giugno 2014;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 17 giugno 2014, prot. Autorità n. 17035 del 17 giugno 2014;
- la comunicazione della Cassa del 18 giugno 2014, prot. Autorità n. 17493 del 23 giugno 2014 (di seguito: comunicazione 18 giugno 2014);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 20 giugno 2014, prot. Autorità n. 17489 del 23 giugno 2014;
- la nota della Direzione Mercati del 15 maggio 2014, prot. 13753 del 15 maggio 2014, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;

- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2, del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato negativo in misura pari a circa 53 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi per un importo pari a circa 71 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 19 milioni di euro;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2014) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1, del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione 18 giugno 2014, la Cassa ha trasmesso il valore aggiornato degli importi di perequazione di competenza dell'anno 2012, che risultano nei confronti delle imprese distributrici e degli esercenti la maggior tutela, ancorché non ancora riconosciuto nelle more della definizione del contenzioso di annullamento della deliberazione 559/2012/R/eel, e che tiene conto delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati per la

determinazione degli importi di perequazione, e delle determinazioni relative agli operatori che hanno inviato i dati con ritardo o hanno rettificato i dati precedentemente inviati;

- in base alle suddette informazioni, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 136/2014/R/eel, risulta un peggioramento del saldo di perequazione di competenza dell'anno 2012 pari a circa 3 milioni di euro che porta la necessità di gettito complessiva da recuperare nel corso del 2014 a circa 24 milioni di euro;
- pertanto, relativamente al suddetto periodo, tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela e di quanto già recuperato nel corso del primo e secondo trimestre del 2014, nella restante parte dell'anno dovranno essere recuperati dai clienti finali circa 14 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2013, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2013 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 21 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2014;
- con riferimento al suddetto periodo, tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela e di quanto già riconosciuto nel corso del primo e secondo trimestre del 2014, nella restante parte dell'anno dovranno essere restituiti ai clienti finali circa 13 milioni di euro;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2013 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2014, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2013.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 608/2013/R/eel, l'Autorità ha:
 - dato mandato alla Cassa di predisporre, entro il 28 febbraio 2014, un regolamento per la disciplina delle modalità e delle tempistiche di comunicazione delle rettifiche ai dati necessari al calcolo dei meccanismi di perequazione previsti dal TIV, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;

- previsto che, a seguito dell'approvazione del regolamento di cui al punto precedente e in coerenza con il medesimo, l'Autorità proceda a rivedere le disposizioni del TIV per la responsabilizzazione degli operatori rispetto all'invio e alla correttezza dei dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione;
- a valle di successivi approfondimenti e in un'ottica di semplificazione delle regole, è emersa l'opportunità di rivedere direttamente le disposizioni del TIV, anziché tramite specifico regolamento predisposto dalla Cassa, per disciplinare le modalità e le tempistiche di comunicazione delle suddette rettifiche ai dati di perequazione, unitamente alle disposizioni per la responsabilizzazione degli operatori, incluso l'allineamento agli altri provvedimenti dell'Autorità del riferimento per il calcolo degli interessi, prevedendo che la Cassa renda note le modalità operative di applicazione degli interessi medesimi in coerenza con le disposizioni relative ai meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE* ai sensi della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2014, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2013 entro la fine dell'anno 2014;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi all'anno 2013 entro la fine dell'anno 2014;
- rivedere le disposizioni di cui all'Articolo 27 del TIV al fine di disciplinare le modalità e le tempistiche di trasmissione delle rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, di promuovere la responsabilizzazione degli operatori rispetto all'invio dei dati e alla correttezza dei medesimi, e di allineare agli altri provvedimenti dell'Autorità il riferimento per il calcolo degli interessi

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 *Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela*

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 *Aggiornamento del corrispettivo PPE*

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 *Modificazioni al TIV*

- 4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
- a. all'articolo 27:
 - i. al comma 27.3 le parole “entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, comunica all’Autorità” sono sostituite dalle parole “entro il 15 (quindici) ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all’Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla Cassa medesima”;
 - ii. dopo il comma 27.3, è inserito il seguente comma:
“27.3bis La Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e trasmesse entro il 15 novembre di ogni anno, comunica all’Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla Cassa medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l’ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all’Articolo 21.”;

- iii. al comma 27.4, lettera a), le parole “entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno” sono sostituite dalle parole “entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno”;
- iv. al comma 27.4, le parole “di cui al comma 27.3” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 27.3bis”;
- v. il comma 27.5 è sostituito dal seguente comma:

“27.5 I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.4, lettera a) sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.4, per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l’ammontare di perequazione riconosciuto e per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento.”;
- vi. al comma 27.6, alle parole “Successivamente alla disponibilità da parte della Cassa delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1” sono aggiunte le seguenti parole “e delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile del secondo anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce”;
- vii. al comma 27.6, lettera a), le parole “di cui al comma 27.3” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 27.3bis”;
- viii. al comma 27.7, le parole “all’Euribor a 12 mesi base 360” sono sostituite dalle parole “al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea”;
- ix. al comma 27.8, le parole “all’Euribor a 12 mesi base 360” sono sostituite dalle parole “al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea”;
- x. al comma 27.9, dopo il secondo periodo, è aggiunto: “La Cassa rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.”;
- xi. il comma 27.11 è sostituito dal seguente comma:

“27.11 In caso di inottemperanza dei termini di cui rispettivamente al comma 27.4, lettera a) e al comma 27.6, lettera b), la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato:

- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.”;

xii. dopo il comma 27.11, è inserito il seguente comma:

“27.12 Ai fini della perequazione, le eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, se pervenute dopo il 15 novembre dell'anno successivo a quello di perequazione a cui le medesime si riferiscono, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 8. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 481/95.”;

b. dopo la Tabella 7 è inserita la seguente tabella:

Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 27.12

Ambito di applicazione	Importo minimo (euro)
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera a)	3.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera b)	1.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c)	5.000

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5.2 Il TIV, come modificato, entra in vigore dall'1 luglio 2014.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni